

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2687)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 gennaio 1968 (V. Stampato n. 2724)*

d'iniziativa dei deputati VERONESI, PUCCI Emilio, BONEA, DELLA BRIOTTA, MITTERDORFER, VAJA, CATELLA, BALDANI GUERRA, SCARPA, HELFER, BERTINELLI, USVARDI, CROCCO, MACCHIAVELLI e SIMONACCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1968*

Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del Codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avisuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse.